

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente disciplina dell'adozione (1514)	3
NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (2464);		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5, 6
ALAGNA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1018);		ALAGNA EGIDIO	4
		CASINI CARLO	4
		MARTINAZZOLI FERMO MINO <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6
		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA, <i>Relatore</i>	3, 5, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (2464); Alagna ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1018); Pedrazzi Cipolla ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente disciplina dell'adozione (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, Merolli, Nucci Mauro, Rossattini e Nenna D'Antonio: « Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori »; Alagna, Felisetti, Artioli, Rizzo, Fincato Grigoletto, Cifarelli e Mundo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori »; Pedrazzi Cipolla, Calvanese, Macis, Bochicchio Schelotto, Bottari, Curcio,

Fracchia, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Trabacchi e Violante: « Norma transitoria della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione ».

Comunico che, in data 11 dicembre 1985, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole alla proposta di legge n. 2464 ed alle abbinata proposte di legge, in quanto con la medesima non contrastanti.

L'onorevole Pedrazzi Cipolla ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Le proposte di legge in discussione tendono a chiarire quanto disposto dall'articolo 76 della legge n. 184 del 1983 che, contenendo norme transitorie per i casi di adozione di minori stranieri, non altrettanto ha fatto per l'adozione di minori italiani. Infatti, la nuova normativa sulla disciplina dell'adozione e affidamento dei minori, pur innovando profondamente l'istituto, non ha previsto alcuna norma transitoria volta a normalizzare le situazioni pregresse pendenti. Una questione attinente a tale articolo è stata trasmessa per l'esame di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale; inoltre, molti tribunali si sono fatti carico di affrontare il problema.

Propongo di scegliere come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2464, di cui il primo firmatario è l'onorevole Nicotra. In accordo con quest'ultimo e con l'onorevole Alagna, ho presentato un emendamento, onde determinare con esattezza i casi da prendere in esame.

Ricordo poi che nel corso della breve discussione già svoltasi in sede referente,

è emersa l'opportunità, evidenziata anche da varie proposte di legge, di ritoccare l'attuale normativa sull'adozione in alcuni punti non irrilevanti, come quello relativo all'età di uno dei due coniugi o quello riguardante nuove condizioni che possono essersi create all'interno della famiglia in seguito ad una separazione o ad un divorzio.

Propongo pertanto di proseguire in questa materia nel seguente modo: stralciamo l'articolo 1 della proposta di legge Alagna ed altri, cosicché questo possa costituire un progetto separatamente sottoposto all'esame della Commissione; contemporaneamente, chiediamo, presentando un apposito ordine del giorno, al Governo di predisporre un'analisi — parzialmente da me già avviata attraverso contatti con funzionari e sottosegretari del Ministero di grazia e giustizia — sull'attuazione della legge entrata in vigore il 4 maggio 1983, analisi che potrebbe essere consegnata in aprile; sulla base di questa relazione, potremmo avviare una successiva discussione e riprendere il testo dell'onorevole Alagna, dopo aver appreso dalla relazione del ministro quali sono le nuove esigenze di modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EGIDIO ALAGNA. Dichiaro di concordare con le osservazioni del relatore circa l'opportunità di addivenire all'approvazione di una norma transitoria, che chiarisca l'attuale formulazione dell'articolo 76. Ciò si rende necessario per il fatto che la previsione in esso contenuta non viene estesa all'adozione di minori italiani.

Mentre sottolineo l'esigenza, ravvisata da tutti i gruppi, di colmare questa lacuna, condivido l'opportunità di stralciare l'articolo 1 della proposta di legge n. 1018, di cui sono primo firmatario; restano, infatti, alcuni problemi da affrontare per quanto concerne l'età dei coniugi e la costanza o meno del

matrimonio. Ai fini della soluzione di tali questioni, riterrei particolarmente utile lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 183.

CARLO CASINI. Essendo stato relatore della legge n. 184 del 1983, ritengo di dover intervenire, anche per valutare una certa insoddisfazione, che a sua volta dovrà tradursi nella presentazione di qualche emendamento.

Sono d'accordo circa l'opportunità di procedere allo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1018, nonché sulla necessità di prestare una qualche attenzione agli inconvenienti derivanti dalla diversità della normativa riguardante l'adozione italiana e quella internazionale.

Mi limito ad alcune osservazioni sul testo dell'articolo 2 della proposta Alagna ed altri e dell'articolo unico di quelle Nicotra ed altri, Pedrazzi Cipolla ed altri.

L'articolo 76 della legge n. 184 recita: « Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la disposizioni vigenti alla data medesima ». La giurisprudenza dei tribunali per i minori ha già avuto modo di occuparsi più volte di questo articolo, arrivando alla conclusione che esso non si applica all'adozione di minori italiani. A questo punto, attraverso la più ampia interpretazione possibile con riferimento ai bambini stranieri, si tratta di decidere che cosa il legislatore abbia voluto dire parlando di procedure in corso. Si potrebbe, infatti, avere riguardo al momento dell'affidamento o a quello in cui l'organo giudiziario straniero pronuncia l'adozione oppure a quello in cui viene presentata la domanda. La giurisprudenza, per quanto ne so, si è espressa nel senso più ampio. Concordo con tale interpretazione, in quanto, in effetti, soprattutto per l'adozione internazionale, dove il bambino non viene trovato dal tribunale dei minorenni, ma dalla coppia, il

fatto di applicare una nuova norma può significare che il bambino resta nell'istituto dove si trovava. Concordo anche sul fatto che la proposta di legge Alagna ed altri estenda tale interpretazione ai casi italiani.

La proposta di legge Nicotra ed altri, che ha carattere generale, in quanto si riferisce a tutte le adozioni, comporta per lo meno un'abrogazione implicita dell'articolo 76 della legge n. 184 e fissa come momento iniziale della procedura in ogni caso l'affidamento del minore.

Il problema è sostanzialmente questo: o noi adottiamo il testo proposto dal collega Alagna che praticamente estende ad ogni forma di adozione il momento di inizio della procedura individuato nella domanda; oppure adottiamo il testo Nicotra, ritenendo che per le adozioni interne in quel momento di inizio debba consistere nell'affidamento — cosa sulla quale concordo — ma allora bisognerebbe specificare chiaramente che si lascia intatta la disposizione dell'articolo 76 in tutti i casi di adozioni internazionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore. Concordo sostanzialmente con le osservazioni dell'onorevole Casini. Infatti, lo spirito di tutta la nostra discussione era quello di dare soluzione ai casi italiani pendenti e non quello di riaprire tutte le domande giacenti dal 4 maggio presso i tribunali. In sostanza, ci proponiamo di affrontare i casi in cui il bambino era già stato dato in affidamento alla famiglia e mancava soltanto il decreto di adozione, ma questo non si è potuto emanare perché l'età dei genitori non rientrava più in quella prevista dalla legge.

Si potrebbe, pertanto, secondo il suggerimento dell'onorevole Casini, aggiungere all'inizio dell'articolo unico della proposta di legge 2464 le seguenti parole:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla adozione internazionale, ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo-base la proposta di legge n. 2464.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta del relatore di stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1018 con il seguente titolo: « Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (1018-bis), la restante parte di tale proposta di legge (articolo 2) conservando il titolo originario e divenendo conseguentemente proposta di legge n. 1018-ter.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 2464 adottata come testo-base:

ARTICOLO UNICO.

I procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore alla predetta data.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, all'inizio, le seguenti parole:
« Salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla adozione internazionale, ».

1. 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « in vigore », aggiungere la seguente: « sino ».

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Casini Carlo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione degli emendamenti presentati importa un pronunciamento sugli stessi della I Commissione affari costituzionali, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Casini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali gli emendamenti testé approvati per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, del regolamento.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO